

R.D. 1368 del 1941
Titolo IV - Del processo di esecuzione

Art. 180 Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato.

L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo [599](#) secondo comma del Codice deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.

Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo [600](#) del Codice.